

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) .....	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari .....	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	111
5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat » .....	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione ..	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015 .....	105
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	114

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	107

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato. C. 2735 Fabbri ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	107
--	-----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).**

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Patrizia TERZONI (M5S), nel prendere atto della risposta della sottosegretaria, sottolinea che l'applicazione del comma 363 della legge di stabilità 2016 potrebbe comportare una procedura di infrazione a danno del nostro Paese, richiamando al riguardo i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6 della direttiva « Habitat ».

**5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari.**

Salvatore MATARRESE (SCpI), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) prende atto dell'esauritiva risposta del rappresentante del Governo.

**5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat ».**

Filiberto ZARATTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (SEL), nel giudicare contraddittoria la risposta della sottosegretaria, invita il Governo a sospendere l'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « Habitat », che definisce il lupo specie prioritaria e ne proibisce ogni forma di cattura o uccisione.

**5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione.**

Samuele SEGONI (Misto-AL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, lamenta la carenza di investimenti nell'ambito del settore del servizio idrico.

**5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015.**

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) non si dichiara soddisfatto della risposta della sottosegretaria, invitando il Governo ad intervenire al fine di rimediare ad una normativa che sanziona le imprese che non hanno alcuna responsabilità per la ritardata presentazione della dichiarazione richiamata nell'interrogazione, considerata l'evidente inadempienza da parte dell'ISPRA.

Tino IANNUZZI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Disposizioni in materia di conflitti di interessi.**

**Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato.**

(Parere alla I Commissione.)

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di conflitti di interessi (C. 275 Bressa ed abbinata), come risultante dall'approvazione degli emendamenti nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali. Rileva, anzitutto, che il provvedimento in esame interviene a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo, sostituendo la vigente normativa contenuta nella legge 20 luglio 2004, n. 215. Esso si compone di 16 articoli, suddivisi in 5 capi. Il Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 3, reca le disposizioni generali; il Capo II (articoli da 4 a 11) disciplina il conflitto di interessi; il Capo III (articoli 12 e 13) riguarda le ineleggibilità; il Capo IV, composto del solo articolo 14, interviene sulla disciplina dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il Capo V (articoli 15 e 16) reca le disposizioni finali.

Per quanto attiene alle disposizioni di stretto interesse della Commissione, segnala il contenuto dell'articolo 8 del testo unificato in esame, riguardante il conflitto di interessi patrimoniale e l'articolo 12 in materia di ineleggibilità dei membri del Parlamento.

L'articolo 8, comma 1, prevede che, esaminate le dichiarazioni che i titolari di cariche di governo nazionali sono tenuti a trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previste dall'articolo 5, la suddetta Autorità procede: quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, par-

tecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario; quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il comma 2 dell'articolo 8, inoltre, precisa che si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

I commi 3 e 4 prevedono che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure per la prevenzione del conflitto di interessi previste dall'articolo 9.

L'articolo 12, intervenendo sulle cause di ineleggibilità, al comma 1, lettera a), novella l'articolo 10, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, stabilendo che non sono eleggibili coloro che in proprio o in

qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di notevole entità economica: nella formulazione vigente invece vengono richiamati solo i contratti di opere o di somministrazioni.

Ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento nel suo complesso, non rilevando profili ostativi con riferimento alle competenze della VIII Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Claudia MANNINO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, anche alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, dove non sono state prese in considerazione, ai fini dell'ineleggibilità, alcune specifiche fattispecie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ricordando il termine per la presentazione di emendamenti fissato per martedì 23 febbraio alle ore 10, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI, indi della vicepresidente Serena PELLEGRINO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato. C. 2735 Fabbri.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri, recante disposizioni per il controllo sulla tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica nei poligoni di tiro a segno ad uso pubblico e privato (C. 2735). Rileva che tale provvedimento, che nasce dall'esigenza di regolamentare e di esercitare un controllo sull'impatto acustico, ambientale e sanitario derivante da attività di tiro a segno, è composto da 5 articoli. Segnala, quindi, che l'articolo 1 reca disposizioni per la regolamentazione dell'impatto acustico e dell'accesso ai poligoni di tiro a segno, nonché in materia di sicurezza e di orari. Più in dettaglio, il comma 1 prevede l'inserimento dei poligoni di tiro a segno nazionale (TSN) all'interno dei piani di zonizzazione acustica comunale e l'assoggettamento dei medesimi poligoni alle norme generali in materia di inquinamento acustico dettate dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalle leggi regionali di riferimento e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che reca disposizioni in materia di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. In considerazione delle due predette finalità, occorre tenere presente che l'articolo 25, comma 11-*quater* del

decreto-legge n. 69 del 2013, ha dettato una specifica disciplina riguardante, tra l'altro, le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile e pertanto andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 1 con le disposizioni dell'articolo 25 richiamato. In particolare, tale articolo 25 ha modificato l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, che prevede l'emanazione di regolamenti di esecuzione distinti per sorgente sonora avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento come sorgente sonora delle attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile. Lo stesso comma 11-*quater* ha poi introdotto ulteriori disposizioni che prevedono, per le emissioni sonore delle citate attività sportive delle discipline olimpiche in forma stabile: l'assimilazione alle attività motoristiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304; la non applicazione dei valori limite differenziali di immissione, relativi agli ambienti abitativi; l'applicazione dei criteri di misura del rumore emesso dagli aeromobili nelle attività aeroportuali. Il comma 2, primo periodo, e il comma 3 dell'articolo 1 disciplinano le competenze in ordine alla regolamentazione delle attività e delle manifestazioni sportive svolte all'interno dei poligoni di tiro, al fine di limitare il loro impatto acustico. Tali competenze sono attribuite: *a)* al sindaco, nel caso di attività svolte all'interno dei poligoni di tiro a segno gestiti dall'UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) o da altri soggetti privati; il primo periodo del comma 2 dispone, altresì, che il sindaco può intervenire sulla limitazione degli orari di svolgimento delle attività o delle manifestazioni, in linea con le previsioni di cui agli articoli 50 e 54 del Testo unico sugli enti locali (TUEL), di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000; *b)* al sindaco, d'intesa con l'autorità militare preposta alla gestione dell'impianto, per quanto riguarda i poligoni di tiro a segno militari. Il comma 3 dispone che le norme relative alla prevenzione e al contenimento dell'impatto acustico, qualora non si raggiunga l'intesa entro sei mesi dalla richiesta, sono emanate in via provvisoria dal comune. Il secondo e il terzo periodo del comma 3 disciplinano i valori limite da rispettare. Viene, infatti, previsto che il disturbo generato da rumori impulsivi, misurato al primo ricettore, non deve superare di 5 decibel (dB) il rumore di fondo nelle fasce orarie diurne e di 3 dB in quelle notturne e che, in ogni caso, presso i ricettori sensibili, si devono rispettare i limiti di zona previsti dalla classificazione acustica comunale, definiti dalla tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997. Il comma 4 introduce alcune misure di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità, per i poligoni di tiro. Si prevede un ulteriore compito del sindaco, che ha la facoltà di richiedere (presumibilmente al soggetto responsabile della gestione del poligono cui si riferisce il secondo periodo del comma) particolari interventi aggiuntivi a tutela della sicurezza pubblica, soprattutto per i poligoni situati all'interno dei centri abitati nelle vicinanze. Tali interventi hanno ad oggetto sia le aree di tiro a segno a cielo aperto, sia quelle che delimitano gli impianti dove sorgono i poligoni pubblici o privati. Sembra esclusa, quindi, la possibilità che il sindaco possa intervenire nelle aree interne dei poligoni al chiuso. Tale interpretazione è confermata dal fatto che l'intervento del sindaco è espressamente ed esclusivamente rivolto alla tutela della sicurezza di soggetti esterni al poligono: la disposizione ha infatti la duplice finalità di impedire l'accesso, volontario o casuale, nelle predette aree di persone estranee e di prevenire che in modo accidentale colpi sparati dall'interno possano mettere in pericolo l'incolumità di chi si trova al di fuori di tali aree. Il secondo periodo del comma 4, inoltre, pone in capo al gestore

del poligono ogni responsabilità per eventuali incidenti collegati al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Segnala, quindi, che l'articolo 2 reca norme per la tutela degli impatti su ambiente e salute. Più in dettaglio, il comma 1 attribuisce al sistema delle agenzie ambientali (vale a dire alle agenzie provinciali per la protezione ambientale delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle agenzie regionali per la protezione ambientale competenti per territorio) le funzioni di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati anche se situati in aree del demanio militare. Lo stesso comma stabilisce che le citate agenzie: devono porre particolare attenzione alla corretta gestione e al regolare smaltimento dei rifiuti, che possono provocare l'inquinamento del terreno, dell'aria e dell'acqua nelle aree pertinenti e limitrofe agli impianti; possono predisporre i piani di monitoraggio dei siti esistenti che si ritengono necessari e richiedere ai soggetti gestori, in solido con la proprietà dei siti, gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza delle aree contaminate a terra e a mare, sulla base delle procedure stabilite dal Codice dell'ambiente. Il comma 2 stabilisce che i dipartimenti responsabili in materia di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente per territorio esercitino le proprie funzioni di prevenzione e di tutela della salute pubblica anche sui poligoni di tiro a segno pubblici o privati. Il comma 3 prevede l'assoggettamento dei poligoni di tiro a segno pubblici o privati alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il cosiddetto Codice dell'ambiente) – e, in particolare, dell'articolo 192 del citato decreto legislativo n. 152 – e prevenzione degli incendi (stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011). Fa presente, inoltre, che l'articolo 3 prevede che le Forze di pubblica sicurezza e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati a intervenire nelle aree dei poligoni

di tiro a segno, sia pubblici, sia privati per lo svolgimento delle proprie funzioni, a fini preventivi e di vigilanza. L'articolo 4 dispone che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale e l'articolo 5 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala, infine, l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni delle numerose categorie di soggetti interessati dal provvedimento in esame.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene opportuno che la Commissione, nel corso dell'esame della proposta di legge, approfondisca alcune tematiche sulle quali il provvedimento non appare soffermarsi. Si riferisce, in primo luogo, al ruolo del CONI, che rappresenta il soggetto competente in materia di poligoni privati, e al necessario coordinamento tra attività di natura sportiva e attività con impatto ambientale. Ritiene, altresì, opportuno approfondire la questione relativa alle concentrazioni di polveri da sparo in ambienti chiusi, che a suo avviso deve essere estesa anche alle fabbriche di produzione di fuochi d'artificio. Dopo aver ricordato, al riguardo, il grave incidente verificatosi in una fabbrica di fuochi d'artificio in Campania, ritiene che le associazioni in materia ambientale, nonché rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possano fornire elementi utili al fine di approfondire la tematica.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, concorda con le osservazioni testé svolte dalla collega Mannino, auspicando un ruolo attivo e collaborativo dei gruppi nell'elaborazione di proposte migliorative del testo in esame.

Serena PELLEGRINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO 1

**5-07820 Terzoni: Iniziative normative volte ad abrogare il comma 363 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente che con l'articolo 1, comma 363, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è individuata una tipologia di interventi minori per i quali si attribuisce ai comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, qualora nel loro territorio ricadano siti Natura 2000, la competenza a svolgere la procedura di Valutazione di incidenza (VInCA), prevista dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Le disposizioni di tutela stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica 357/97, di recepimento nazionale della Direttiva Habitat, non risultano comunque incise dalla disposizione in argomento, in quanto, essa si limita ad affidare la funzione in questione ai comuni, che la esercitano in ogni caso nel rispetto delle medesime normative sinora vigenti.

Resta fermo, pertanto, il rispetto dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva inerente l'obbligo di svolgimento della Valutazione di incidenza su tutti i restanti piani o progetti valutati in ambito regionale.

Riguardo all'indagine della Commissione europea citata nell'interrogazione, si precisa che le richieste sinora pervenute sulla corretta applicazione dell'arti-

colo 6 della Direttiva 92/43/CEE afferiscono allo specifico EU Pilot 6730/14 che include il confronto su diversi aspetti della normativa.

Detto EU Pilot, avviato dalla Commissione europea il 10 luglio 2014, è costantemente monitorato da questo Ministero che ha già fornito alcune risposte a riguardo ed ha svolto diverse riunioni con gli Organi della Commissione europea con i quali è in corso un proficuo dialogo, nello specifico con la DG Ambiente, per un confronto costruttivo sui temi da approfondire. L'ultima riunione si è svolta in data 17 dicembre 2015, nel corso della quale sono state concordate anche le modalità di aggiornamento per tenere costantemente informati gli organi della Commissione.

Si fa presente, infine, che l'ambito di azione rappresentato e, in particolare, il confronto del Ministero con le autorità delle regioni e province autonome, consiste in continui scambi di informazioni alle quali fanno da riferimento specifici incontri. Si ricorda, da ultimo, quello interregionale avvenuto in data 10 giugno 2015, nonché l'avvio di tavoli tecnici formalizzati nell'ambito del Comitato paritetico svolto in data 17 febbraio 2016.

## ALLEGATO 2

**5-07821 Matarrese: Chiarimenti sullo stato delle strutture dei centri comunali di raccolta differenziata di Binetto, Modugno e di Bitetto in provincia di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente dell'8 aprile 2008, recante « Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato » si rileva che la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta è affidata al comune territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia, dandone comunicazione alla regione e alla provincia. Pertanto, sulla base delle informazioni acquisite dalla regione Puglia, e dai comuni interessati per il tramite della prefettura di Bari, si rappresenta quanto segue.

Il progetto di « Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata », per i comuni di Binetto, Bitetto e Modugno, comune capofila Binetto, per un importo complessivo di 369.790,47 euro, parte dei quali cofinanziato dai comuni, ad oggi vede un erogazione di somme, da parte della regione Puglia, per oltre 245 mila euro, corrispondenti a circa il 95 per cento dell'importo complessivo. Il residuo del 5 per cento non è stato ancora devoluto in quanto mancherebbe la richiesta di erogazione finale e dell'omologazione della spesa sostenuta, a parte del responsabile del procedimento.

Per il centro comunale di raccolta di Binetto, i lavori risultano ultimati in data 14 dicembre 2015 ed è stato emesso il certificato statico delle strutture. Gli allacciamenti alle reti di energia elettrica, acquedotto e fognatura, risultano effettuati

per tutti i tre comuni coinvolti. Per il certificato di regolare esecuzione si è in attesa di ottenere i pareri delle ASL interessate e della città metropolitana di Bari per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque meteoriche, già richiesti nei mesi scorsi.

Per quanto attiene il centro di raccolta di Bitetto, il 15 gennaio 2014 veniva consegnata l'area su cui sarebbe stato edificato il centro di raccolta. Visto lo stato di avanzamento dei lavori, il 9 luglio 2015 è stato sottoscritto il contratto per la fornitura dei servizi idrici, fognari ed elettrici. Allo stato attuale risulta che il RUP abbia inoltrato alla Asl di Bari la richiesta del previsto parere sanitario. Si è in attesa di consegna della struttura con tutti gli atti autorizzativi e pareri previsti dalla legge, da parte del Responsabile unico del procedimento.

Il centro di raccolta di Modugno è stato completato ma non è stato ancora consegnato all'ente. Ad ogni modo, si fa presente che per l'avvio in esercizio si rende indispensabile acquisire il parere igienico sanitario richiesto in data 26 gennaio 2016. All'esito dell'acquisizione di tutte le prescritte autorizzazioni, il centro potrà essere avviato ad esercizio.

Ciò posto, ferma restando la competenza degli enti territoriali, il Ministero dell'ambiente chiederà di essere informato sull'evoluzione della vicenda anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali competenti.

## ALLEGATO 3

**5-07822 Zaratti: Sulla sospensione dell'iter del piano ministeriale di deroga alla direttiva « habitat ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione degli onorevoli Zaratti e Pellegrino si rappresenta che proprio ieri si è riunito al Ministero dell'ambiente, il Comitato paritetico per la biodiversità, organismo di *governance* della Strategia nazionale della biodiversità, al quale partecipano Ministeri interessati e regioni.

Fra i punti discussi, anche la valutazione della bozza di Piano nazionale sulla gestione e conservazione del lupo. Nel merito, si è raggiunto un accordo circa la necessità di aggiornare un documento risalente al 2002. Si è anche convenuto che la bozza di Piano è stata redatta su solide basi tecnico-scientifiche, con il supporto dei migliori esperti in materia.

Nel contempo si è condivisa l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti del medesimo Piano, al fine di adottare uno strumento che consenta di proteggere una specie di particolare pregio e garantisca, allo stesso tempo, una convivenza sostenibile con le attività antropiche, tra cui l'allevamento.

In ogni caso, nell'ambito delle misure volte a migliorare lo stato di conservazione del lupo, saranno oggetto di approfondimento ipotesi di deroghe al divieto di prelievo, secondo quanto previsto

dalla direttiva Habitat e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ponendo tuttavia una serie di prescrizioni più stringenti rispetto alla normativa vigente.

Inoltre, nella bozza, non è prevista alcuna quota di abbattimenti autorizzati a priori, e in nessun punto del Piano si fa riferimento all'abbattimento di cani-lupo e cani randagi né all'interno delle aree protette né al di fuori. È fissata invece con criteri scientifici, una precisa autolimitazione al prelievo.

Tale documento sarà oggetto di osservazioni scritte da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, per proseguire il suo *iter* in tempi rapidi. Si prevede inoltre di avviare un confronto sia con le associazioni di tutela degli animali, come richiesto dall'interrogante, sia con i portatori di interesse, quali sono gli allevatori. Solo successivamente, il piano verrà presentato per opportuna condivisione, in sede di Conferenza Stato-regione.

In relazione a quanto riportato dalla Lega antivivisezione (LAV) e da altre notizie circolate sui *mass-media* si evidenzia che in larga misura, esse non trovano riscontro nella bozza del piano.

## ALLEGATO 4

**5-07823 Segoni: Sulle criticità della situazione delle infrastrutture fognarie e di depurazione.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite anche presso gli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.

Si fa presente, in via preliminare, che la depurazione si inserisce nel processo verticale del Servizio idrico integrato (S.I.I.) attribuendo la competenza in materia di programmazione agli enti di Governo d'ambito. Nello specifico, la regione Puglia ha provveduto alla costituzione di un ambito territoriale ottimale con estensione pari all'intero territorio regionale, all'istituzione dell'Autorità idrica Pugliese quale ente di Governo d'ambito e all'affidamento della gestione, fino al 31 dicembre 2018, del servizio idrico integrato alla società Acquedotto Pugliese.

Si fa presente, in particolare, che tale Autorità idrica Pugliese, per l'agglomerato di Foggia, ha comunicato, lo stato dell'arte degli interventi per il settore fognario depurativo inseriti nella pianificazione d'ambito: *a)* intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione di Foggia (per il quale i lavori sono stati ultimati e il collaudo è in corso); *b)* intervento di estensione della rete fognaria a servizio dell'abitato di Foggia (i cui lavori sono in corso); interventi di potenziamento e risanamento della rete fognaria dell'agglomerato di Foggia (anche in questo caso i lavori sono in corso); interventi di sostituzione dei tronchi vetusti di fognatura in amianto dell'agglomerato di Foggia (per i quali si è in fase di progettazione). Si segnala, inoltre, che l'agglomerato urbano

di Foggia è oggetto di una procedura d'infrazione (2014/2059) per la quale, in data 26 marzo 2015, la Commissione europea ha emesso un parere motivato. A riscontro del predetto parere motivato, la regione Puglia, con nota del 29 maggio 2015 prot. n. 3199, ha informato il Dicastero che il 98 per cento del carico generato e collettato e trattato presso l'impianto di depurazione, impianto che è stato oggetto di un recente intervento di potenziamento conclusosi in data 22 aprile 2015. Non vi è, pertanto, la Commissione europea non ha irrogato nessuna sanzione economica che interessa la procedura in argomento.

Premesso quanto sopra, si assicura che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è impegnato costantemente e con la massima attenzione ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione delle problematiche evidenziate. Al riguardo, assume particolare rilievo la procedura attivata in forza dell'articolo 7, del cosiddetto «decreto sblocca Italia», relativa all'esercizio del potere sostitutivo del Governo, attraverso la quale sono stati nominati i commissari *ad acta* al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. Al riguardo, si precisa che detti commissariamenti si stanno perfezionando. Ad oggi sono stati commissariati complessivi 107 interventi relativi a 64 agglomerati su tutto il territorio nazionale.

## ALLEGATO 5

**5-07824 Carrescia: Iniziative per rendere non sanzionabile la ritardata presentazione della dichiarazione E-PRTR negli anni 2014 e 2015.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto del quadro normativo vigente, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recita espressamente che: « Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore (...) comunica le informazioni (...) relative all'anno precedente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale », mentre, l'articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, prevede che « È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi

previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 ».

Ciò posto, si ritiene di non poter considerare il termine del 30 aprile quale « ordinatorio » e, pertanto, non può che trovare applicazione la prescritta sanzione amministrativa per gli inadempienti accertati. Si fa presente, in ogni caso, che, da informazioni acquisite, la maggioranza delle aziende interessate ha adempiuto nei termini prescritti.

Conseguentemente, il richiamato sistema sanzionatorio potrebbe essere eliminato solo a seguito di specifica modifica normativa.